



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PROTEZIONE CIVILE SICILIA

Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea - Contributo finanziario per l'esecuzione delle "operazioni essenziali di emergenza e recupero" connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio nazionale nel periodo compreso tra ottobre – novembre 2018

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)

Integrazione al Si.Ge.Co. approvato con Disposizione Commissariale n. 596 del 15.04.2021

Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18.10.2019

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
1. OBIETTIVI DEL FONDO.....	3
2. NORMATIVA – ATTI DELIBERATIVI E ATTUATIVI.....	3
3. DATI GENERALI.....	5
3.1 ORGANISMI.....	5
3.2 FUNZIONI DEGLI ORGANISMI.....	5
3.3 MODALITA' DI GESTIONE – SOGGETTI ATTUATORI.....	9
4. AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI.....	9
5. ELEGGIBILITA' DEI COSTI PER IL PERSONALE ALL'INTERNO DEL FSUE.....	10
6. AMMISSIBILITA' ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL FSUE.....	10
7. AMMISSIBILITA' DELL'IVA AI SENSI DEL FSUE.....	10
8. AIUTI DI STATO.....	11
9. TERMINI PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL FSUE.....	11
10. PROCEDURE PER UN SISTEMA DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI.....	11
11. ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO.....	11
12. COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURATE.....	12
13. METODOLOGIA DI STIMA DEI COSTI ELEGGIBILI.....	12
14. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI.....	13
15. COMUNICAZIONE ON LINE DATI NECESSARI ALLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL FSUE.....	13
16. PROCEDURE DI CONTROLLO DI 1° LIVELLO.....	13
17. ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DI 2° LIVELLO.....	13
18. RELAZIONE ATTUAZIONE.....	14
19. ALLEGATI	
All. 1 – Modello per la struttura della relazione di attuazione	
All. 2 – Modello per la tabella finanziaria (Tabella generale – Dettagli finanziari)	
All. 3 – Piano interventi	

INTRODUZIONE

La presente descrizione delinea il sistema di procedure previste dall'Autorità di Gestione (AdG), con l'obiettivo di assicurare un'efficace e corretta gestione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea e fornire alle diverse strutture amministrative responsabili dell'attuazione, uno strumento per lo svolgimento delle attività di competenza.

L'Autorità di Gestione ha proceduto alla compilazione del presente SI.GE.CO., sulla base delle prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio.

Il presente documento potrà essere aggiornato, modificato o integrato, sulla base di esigenze emerse in corso di attuazione. Il documento rappresenta, pertanto, uno strumento "in progress" suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

1. OBIETTIVI DEL FONDO

Gli obiettivi del Fondo FSUE, definiti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio, sono i seguenti:

1. L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo. Per ogni catastrofe naturale è concesso a uno Stato beneficiario un unico contributo finanziario.
2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:
 - a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;
 - b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;
 - c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione inclusi interventi urgenti ed indifferibili di mitigazione del rischio crolli da scarpate e pareti rocciose e misure di protezione del patrimonio culturale;
 - d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili inclusi il recupero di schianti di alberi, sistemazione aree e sgombero strade di accesso; ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo incluse opere di ripristino delle aree forestali colpite, tramite rimboschimento associato ad opere di protezione degli impianti dei boschi abbattuti ed opere infrastrutturali forestali finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico nelle foreste demaniali in particolare nelle Regioni settentrionali e interventi di riprofilatura degli arenili danneggiati nelle Regioni costiere.

2. NORMATIVA – ATTI AMMINISTRATIVI

- Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il 'Codice della protezione civile', ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera c, e l'articolo 24 "Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale".

- Deliberazione della Regionale di Governo n. 398 del 21 ottobre 2018: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi meteo avversi che hanno interessato i territori delle province di Ragusa e di Siracusa nei giorni 14 e 15 ottobre 2018 e i territori delle province di Catania, Enna e Siracusa nei giorni dal 18 al 20 ottobre 2018”.
- Deliberazione della Regionale di Governo n. 403 del 24 ottobre 2018: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018, per eventi meteo avversi che hanno interessato nei giorni dal 12 al 15 e dal 19 al 21 ottobre 2018 i territori delle province di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna, e, nel giorno 22 ottobre 2018 il Comune di Alcamo, nella provincia di Trapani”.
- Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 422 del 4 novembre 2018: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018 e n. 403 del 24 ottobre 2018, per gli eventi meteo avversi che nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo”.
- Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 450 del 15 novembre 2018: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018, n. 403 del 24 ottobre 2018 e n. 422 del 4 novembre 2018, per gli eventi meteo avversi che nei mesi di ottobre e di novembre 2018 hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”.
- Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 543 del 27 dicembre 2018: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' - Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018, n. 403 del 24 ottobre 2018, n. 422 del 4 novembre 2018 e n. 450 del 15 novembre 2018 per gli eventi meteo avversi che nei mesi di ottobre e di novembre 2018 hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”.
- OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 – “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire dal ottobre 2018*”, in particolare dal 2 ottobre 2018.
- Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2019) 206 final del 22 maggio 2019 per il riconoscimento di un contributo di € 277.204.595,00, sulla base dei danni subiti, valutati in € 6.630.276.000,00.
- Nota prot. DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019 del Dipartimento della Protezione Civile Ufficio II – promozione e integrazione del servizio nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica, sulla base della proposta della Commissione Europea sopra riportata, la quota di contributo del FSUE spettante alla Regione Siciliana determinata in € 56.666.430,00, a fronte di € 1.355.367.493,00 di danni totali diretti.
- Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2019/1817 del 18 settembre 2019 che approva la proposta.
- Adozione della Commissione della Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final che concede all'Italia un contributo finanziario del Fondo Sociale dell'Unione Europea di € 277.204.595,00 per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe naturale causata dagli eventi meteorologici estremi dell'ottobre – novembre 2018.
- Comunicazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile nella qualità di Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018, con nota prot. 33078 del 12 giugno 2020, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, dell'elenco degli interventi proposti nell'ambito delle disponibilità economiche indicate nella nota prot. 41978/2019.

- Nota n. 53270 del 16 ottobre 2019 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con la quale si propone alla Regione Veneto di svolgere il ruolo di capofila degli organismi indipendenti scelti dalle altre regioni e province autonome al fine di coordinare le attività di audit e con deliberazione 314 del 17 marzo 2020, la Giunta Regionale della Regione Veneto ha individuato la propria Autorità a svolgere tali mansioni.
- Circolare del Dipartimento Regionale della Programmazione – Area 7 – Controlli, Repressione Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari, prot. 6115 del 22 maggio 2020 - *“è utile suggerire, per quanto riguarda i controlli in loco, che a causa dell'emergenza epidemiologica legata al contenimento del COVID – 19 e delle indicazioni impartite in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nel periodo in cui vige lo stato di emergenza, di espletare le attività di controllo di 1° livello essenzialmente in ambito desk, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici o mediante la trasmissione della documentazione per via telematica”*.
- Legge 27 novembre 2020, n. 159 – *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che all'art. 1, comma 4-duodevicesies recita: *“ lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*
- OCDPC n. 727 del 23 dicembre 2020 – *“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal ottobre 2018”*, che proroga lo stato di emergenza di ulteriori dodici mesi.

3. DATI GENERALI

3.1 ORGANISMI

In ottemperanza dell'art. 5, comma 6, del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha individuato, con nota prot. n. PSN/0053270 del 16/10/2019 gli Organismi di seguito elencati:

- **Organismo Responsabile del Coordinamento dell'attuazione del Fondo:**
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
via Ulpiano, 11 – 00193, - Roma, Italia
- **Organismo Responsabile dell'Attuazione del Contributo Finanziario:**
Presidenza della Regione Siciliana – Commissario Delegato OCDPC 558/2018 art. 1, comma 1, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile
via G. Abela, 5 - 90141 - Palermo – Sicilia
Regione: Regione autonoma Siciliana
- **Organismo di Revisione Contabile Indipendente:**
“Ufficio speciale - Autorità di Audit - dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” individuato con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 13 agosto 2020.
via E. Notarbartolo, 12 – 90100 - Palermo - Sicilia

3.2 FUNZIONI DEGLI ORGANISMI

L'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, art. 1, comma 1, individua il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi.

Con nota prot. n. 53270 del 16 ottobre 2019 il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile propone alla Regione Veneto di svolgere il ruolo di capofila degli organismi indipendenti scelti dalle altre Regioni e Province autonome al fine di coordinare le attività di Audit.

Con deliberazione n.314 del 17 marzo 2020, la Giunta Regionale della Regione Veneto ha individuato la propria Autorità a svolgere tali mansioni.

La Giunta Regionale di Governo della Sicilia, con Deliberazione n. 353 del 13 agosto 2020, individua *“l’Ufficio speciale – Autorità di Audit – dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”*, quale *“Organismo di revisione contabile indipendente”* incaricato di elaborare il parere a norma dell’art.8, par.3, del Regolamento (CE) n. 2012/2002 con riferimento alla sovvenzione concessa dalla Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final e di ogni ulteriore eventuale sovvenzione a valere sul FSUE di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 e ss.mm.ii.

Il D.D.G. n. 59/DRPC Sicilia del 25 febbraio 2021 individua l’ *“Organigramma e il Funzionigramma”* dell’AdG:

• **Organismo Responsabile del Coordinamento dell’attuazione del Fondo**

Come stabilito dall’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, *“...gli Stati beneficiari sono responsabili della gestione delle operazioni che beneficiano dell’aiuto del Fondo, nonché del controllo finanziario di tali operazioni. Essi adottano in particolare le seguenti misure:*

- a) *verificare la messa in opera e l’applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell’Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;*
- b) *verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;*
- c) *assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;*
- d) *prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Gli Stati beneficiari notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull’evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie”.*

Come richiamato dall’allegato 3, punto 12.3, della nota DPC/PSN/26263 del 5 maggio 2020

“l’NCB è altresì responsabile della redazione del rapporto di attuazione, che include la “dichiarazione giustificativa della spesa” (sul modello della dichiarazione di gestione applicabile alle autorità di gestione nel quadro dei Fondi SIE) e la sintesi dei controlli e degli audit effettuati dal NAB (Organismo responsabile dell’attuazione) (o organismi nazionali a cui il NAB delega alcune funzioni) e lo IAB (Organismo di revisione indipendente). Questa sintesi è simile al riepilogo annuale richiesto dai fondi SIE e, per quanto riguarda invece i controlli dello IAB, può includere solo un riferimento incrociato alla relazione di audit a sostegno del parere dell’organismo di revisione indipendente. Il formato di questa sintesi può essere simile al modello consigliato nei fondi SIE”.

• **Organismo Responsabile dell’Attuazione del Contributo Finanziario:**

La funzione dell’Organismo è quella di avviare e attuare le operazioni finanziate dall’FSUE, ovvero esso deve assicurare che le spese finanziate siano legali e regolari e siano conformi a tutte le normative comunitarie e nazionali applicabili:

- 1) dispone l’attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall’evento in questione;
- 2) dispone misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita e per tale finalità l’AdG si avvale dei soggetti attuatori quali, Comuni, Liberi Consorzi, Città Metropolitane, Consorzi di Bonifica ed altri rami dell’Amministrazione regionale e Enti da questa vigilati;
- 3) predispone il *“Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di*

emergenza e recupero” da sottoporre all'approvazione del Capo della protezione Civile;

- 4) *rendiconta le spese sostenute ed attesta la sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, l'AdG può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. La relativa rendicontazione deve essere supportata da idonea documentazione.*

Per l'attuazione di tali attività l'AdG si avvale del Dirigente Responsabile del Servizio S.08 del DRPC e del personale assegnato alla relativa struttura .

Il Dirigente del Servizio S.08 si interfaccia con i Soggetti Attuatori, nominati dal Commissario e predispone ogni attività inerente la redazione e la verifica della congruità dei piani degli interventi da redigere anche per stralci funzionali; inoltre, si rapporta direttamente con il Dirigente Generale – Commissario Delegato e con i Soggetti Attuatori in merito all'attuazione delle azioni commissariali, effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel Piano e predispone, in ossequio a quanto previsto dall'art.8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dall'art. 5 della Decisione di esecuzione C (2019) n. 7564/2019 final, la relazione di attuazione del FSUE 2018 .

Per la realizzazione delle attività, l'AdG e i Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe previste dall'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, art. 4 e dall'OCDPC n. 601 del 1 agosto 2019.

Ai fini della rendicontazione del FSUE 2018 i controlli di I livello saranno curati dal Servizio S.09 – UMC del Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Sicilia.

In particolare l'UMC, come richiamato dall'allegato 3, punto 12.3, della nota DPC/PSN/26263 del 5 maggio 2020, deve svolgere: *“i controlli sulle spese che ritengono legali e regolari nell'ambito del FSUE. È importante notare che i controlli effettuati dai beneficiari non possono essere considerati equivalenti alle verifiche di cui all'articolo 5 del regolamento FSUE, che rientrano, in primo luogo, sotto la responsabilità dell'NCB. Tuttavia, l'NCB può utilizzare i controlli del beneficiario come fattore da considerare quando definisce l'ampiezza delle verifiche di gestione che l'NCB deve svolgere. L'NCB può anche delegare queste verifiche di gestione ad altri organismi nazionali o regionali, ma l'NCB rimane responsabile della qualità di tali verifiche. A tal fine, dovrebbe ricomporre un campione delle verifiche effettuate da altri organismi, per garantire una qualità costante.*

Le verifiche effettuate dall'NBC (o dagli organismi cui si affida questo organismo) mirano a prevenire la dichiarazione delle spese irregolari alla Commissione.

Anche se nessuna operazione è esclusa dalla possibilità di essere sottoposta a una verifica in loco, in pratica le verifiche amministrative possono fornire un alto livello di garanzia. Le verifiche amministrative possono quindi essere completate da visite in loco ad un campione delle operazioni per fornire la conferma sulla garanzia. L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipendono dalla complessità dell'operazione, dalla quantità di sostegno pubblico ad un'operazione, dal livello di rischio individuato, dall'entità dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative. Le procedure di controllo interno dei beneficiari potrebbero anche essere prese in considerazione a questo proposito.

L'ampiezza delle verifiche amministrative e in loco dovrebbe essere sufficiente a garantire che le spese attestate alla Commissione siano legittime e regolari. Tutte le spese irregolari rilevate durante le verifiche dovrebbero essere escluse dalle spese dichiarate alla Commissione”.

La circolare del Dipartimento Regionale della Programmazione – Area 7 – Controlli, Repressione Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari, prot. n. 6115 del 22 maggio 2020, prevede: *“per quanto riguarda i controlli in loco, che a causa dell'emergenza epidemiologica legata al contenimento del COVID – 19 e delle indicazioni impartite in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nel periodo in cui vige lo stato di emergenza, di espletare le attività di controllo di I° livello essenzialmente in ambito desk, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici o mediante la trasmissione della documentazione per via telematica”.*

- **Organismo di Revisione Contabile Indipendente Incaricato di elaborare il parere a**

norma dell'art. 8 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento FSUE sopra richiamato, l'Organismo di Revisione Contabile Indipendente rilascia un parere da corredare alla relazione di attuazione redatta dall'NCB con il quale attesta che la dichiarazione giustificativa della spesa fornisce un quadro fedele e che le spese finanziate dal FSUE sono legali e regolari.

L'Ufficio speciale – Autorità di Audit verifica, a campione, gli interventi inseriti e rendicontati. Svolge il controllo mediante una verifica di carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta dell'Ufficio speciale – Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dall'Unione Europea medesima, copia della documentazione.

La verifica consiste nell'esame della documentazione necessaria per la rendicontazione e nel controllo a campione.

Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato e la restituzione di quanto già percepito dal Soggetto attuatore.

Come richiamato dall'allegato 3, punto 12.4, della nota DPC/PSN/26263 del 5 maggio 2020:

“L'opinione dello IAB deve essere supportata da una relazione relativa all'audit che dovrà comprendere i seguenti elementi (anche se non necessariamente in ordine) :

- *Titolo;*
- *Identificazione dell'IAB (nome, titolo, servizio e ulteriori informazioni necessarie per dimostrare l'indipendenza funzionale dall'organismo nazionale di coordinamento (NCB) e da altri organismi responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate da FSUE;*
- *Identificazione dell'assistenza FSUE (compreso il numero di riferimento del CCI -Codice identificativo del Paese-, il titolo dell'assistenza FSUE e la decisione esecutiva della Commissione in merito all'aggiudicazione del contributo finanziario FSUE, l'NCB e altri organi responsabili dell'attuazione dell'assistenza FSUE);*
- *Riferimento degli standard di revisione contabile/audit applicati;*
- *Sintesi della relazione (se del caso);*
- *Descrizione dello scopo (ampiezza e limiti dell'audit);*
- *Criterio dell'audit (compreso il riferimento al quadro normativo, come il regolamento del FSUE e altra legislazione nazionale UE);*
- *Spiegazione e ragionamento relativi alla selezione dei metodi adottati;*
- *Descrizione del lavoro di audit svolto (es. Audit di sistema, campionamento delle operazioni, date di revisione, revisione del lavoro di audit svolto da altri organismi di revisione contabile (se applicabile), importo delle spese controllate nell'ambito dei controlli delle operazioni e proiezioni Tasso di errore rispetto alle spese dichiarate per il contributo FSUE³⁰)*
- *Risultati (ad esempio inadempienze sistemiche riguardo all'efficacia dei sistemi di gestione e controllo, mancanza di audit trail/percorso, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti giudiziari, altri tipi di irregolarità / inadempienze);*
- *Risposte dagli organismi controllati/soggetti a verifiche (se del caso);*
- *Raccomandazioni (se del caso) e il loro stato di attuazione alla data di rilascio del riscontro del controllo. Lo IAB dovrà fornire la conferma che tutte le spese relative agli errori/irregolarità riscontrate siano state escluse dalla dichiarazione di spesa presentata alla Commissione;*
- *Altre informazioni (se del caso). Questa sezione dovrebbe includere, se del caso, le seguenti informazioni: chiarimenti in merito alle limitazioni dell'ampiezza dell' audit e delle considerazioni espresse nel parere di revisione; in caso di problemi che non sono stati trattati in modo soddisfacente, occorre indicare l'importo delle spese interessate; tutte le altre informazioni che non rientrano in altre sezioni del rapporto di revisione che l'organismo indipendente di revisione desidera segnalare, in particolare se influisce sul rilascio del parere di revisione. Livello complessivo di garanzia;*

• *Assicurazione generale: Indicazione del livello complessivo di garanzia sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegazione di come tale livello sia stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit di sistema e delle revisioni delle operazioni. Se del caso, l'IAB dovrebbe tenere conto anche dei risultati di altri lavori di audit nazionali o da parte dell'UE svolti in relazione all'assistenza del FSUE in questione. Lo IAB dovrebbe riflettere in questa sezione la valutazione delle azioni di mitigazione attuate dallo Stato beneficiario, quali le correzioni finanziarie e la valutazione della necessità di adottare eventuali misure correttive aggiuntive".*

3.3. MODALITA' DI GESTIONE – SOGGETTI ATTUATORI

Gli interventi inseriti nei piani di cui all'OCDPC n.558/2018 vengono gestiti dai diversi Soggetti Attuatori di cui all'art. 1, comma 2, della citata OCDPC seguendo diverse procedure:

-A TITOLARITA'

Viene gestita dall' Autorità di Gestione che ne cura direttamente tutte le fasi, dalla progettazione, alla gara di appalto, direzione lavori. Può, in base alle professionalità presenti all'interno del DRPC, affidare all'esterno la progettazione e la direzione lavori.

-A REGIA

La gestione dell'intervento viene affidata ad un Soggetto Attuatore terzo (Ente Locale, Consorzi di Bonifica, Dipartimento Regionale Tecnico, ecc.) che cura le fasi di progettazione, di gara di appalto e direzione lavori. Tali attività potranno essere affidate a professionalità esterne, qualora all'interno dell'Ente non fossero reperibili professionalità specifiche.

Le attività delegate seguiranno gli adempimenti previsti nelle Disposizioni di nomina del Soggetto attuatore e descritti all'art. 2 delle stesse Disposizioni a firma del Commissario Delegato OCDPC 558/2018.

I pagamenti dei vari stati di avanzamento restano in capo al Commissario Delegato.

In favore dei Soggetti Attuatori si potranno prevedere anche "Trasferimenti di somme" nel caso di importi spesi o dichiarati spendibili dallo stesso, rispettivamente dietro presentazione di fattura o di dichiarazione di spendibilità.

Gli atti di approvazione amministrativa o le relative prese d'atto delle approvazioni effettuate dai Soggetti Attuatori, sono atti in capo al Commissario Delegato/Autorità di Gestione.

Il Commissario Delegato liquida le somme a seguito di stati di avanzamento lavori e documentazione giustificativa annullamento o di rettifica del precedente disposto.

4. AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

Come stabilito dall'articolo 7 del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, "Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e le misure dell'Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria, appalti pubblici, tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale(...))". Di conseguenza, gli organismi nazionali incaricati della gestione e del controllo del FSUE devono garantire il rispetto delle norme sugli appalti pubblici, in particolare la Legislazione Nazionale relativa all'applicazione delle pertinenti Direttive UE.

Le Amministrazioni aggiudicatrici che assegnano contratti per opere, servizi e forniture finanziati dal FSUE possono fare riferimento al documento della CE "LINEE GUIDA SU RENDICONTAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DEL FSUE", trasmesso con nota n. DPC/PSN/26263 del 5 maggio 2020 (a tutti i Presidenti di Regione) in merito agli appalti diretti per contratti in deroga alle norme generali, che possono essere assegnati con le deroghe dell'OCDPC 558/2018 e successive integrazioni.

Le deroghe applicano i contenuti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) Direttiva 2004/18/EC

sugli appalti pubblici: *"le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli appalti pubblici di lavori, gli appalti pubblici di forniture e gli appalti pubblici di servizi: nella misura in cui è strettamente necessario quando, per motivi di estrema urgenza causati da eventi imprevedibili. Dalle amministrazioni aggiudicatrici in questione non può essere rispettato il termine per le procedure aperte, limitate o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare un'urgenza estrema non devono in alcun caso essere imputabili all'autorità aggiudicatrice..."*.

5. ELEGGIBILITA' DEI COSTI PER IL PERSONALE ALL'INTERNO DEL FSUE

Come richiamato dall'allegato 3, punto 6, della nota DPC/PSN/26263 del 5 maggio 2020:

"I costi del personale dei servizi di emergenza e pubblica amministrazione nel corso dello stato di emergenza e fase di recupero post emergenza sono ammissibili solo se rappresentano un costo effettivo e chiaramente attribuibile agli interventi finanziati dal FSUE.

Come per altre voci di costo, questo tipo di costo deve essere adeguatamente documentato. La documentazione che accompagna questa spesa comprende sconti di pagamento o altri documenti contabili rilevanti di valore probatorio equivalente (indicando la natura del lavoro/servizio fornito, le ore di lavoro, il salario pagato per questo lavoro, con una chiara distinzione rispetto allo stipendio normale) e la prova dei trasferimenti bancari effettuati al personale competente.

L'uso di costi generali e indiretti deve essere evitato nell'ambito dell'Unione Europea in quanto il collegamento diretto con il disastro naturale è di solito difficile da dimostrare. Se lo Stato beneficiario ritiene che questo collegamento possa essere confermato, i nostri servizi informano l'utilizzo di una chiave di assegnazione per calcolare tali costi. In tal caso, l'organismo nazionale che coordina l'attuazione dell'assistenza FSUE dovrebbe: (i) garantire un approccio armonizzato in tutti gli organismi di esecuzione e beneficiari interessati da tale assistenza; (ii) definire criteri per stabilire la chiave di assegnazione; (iii) garantire una chiara traccia di verifica dei dati utilizzati nei calcoli della chiave di assegnazione; Questi dati dovrebbero essere i dati più recenti disponibili prima del disastro naturale in causa.

I salari normali pagati indipendentemente dalle operazioni finanziate dal FSUE non sono ammissibili

I costi relativi all'elaborazione dell'applicazione del Fondo di solidarietà non sono ammissibili".

6. AMMISSIBILITA' ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL FSUE

Come richiamato dall'allegato 3, punto 7, della nota DPC/PSN/26263 del 5 maggio 2020:

"Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento FSUE", come modificato dal Regolamento n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 "l'assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami il controllo e l'audit non è ammissibile per il contributo finanziario del Fondo". La stessa disposizione prevede che "i costi relativi alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 2, compresi i costi relativi a competenze tecniche essenziali, sono ammissibili come parte dei costi di progetto".

Ciò significa che l'assistenza tecnica è ammissibile solo nella misura in cui si riferisce alla preparazione tecnica e / o amministrativa delle singole operazioni e può quindi essere considerata parte del costo del progetto. I costi del personale delle autorità pubbliche coinvolte nella preparazione dei progetti non sono ammissibili a meno che non rappresentino veramente costi aggiuntivi indotti dal disastro (ad esempio, straordinari specifici)".

7. AMMISSIBILITA' DELL'IVA AI SENSI DEL FSUE

L'IVA è ammissibile se non è recuperabile dal Beneficiario, ai sensi della legislazione nazionale dell'IVA.

8. AIUTI DI STATO

Le procedure di selezione previste per l'assegnazione degli Aiuti di Stato devono ottemperare a quanto disposto nel Trattato sul finanziamento dell'Unione Europea e nel Regolamento (UE) n. 651/2014, noto come GBER (General Block Exemption Regulation).

9. TERMINI PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL FSUE

Come previsto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio e ss.mm.ii, il contributo finanziario del FSUE deve essere utilizzato entro un periodo di diciotto mesi dalla data del 18/11/2019 in cui la Commissione Europea ha provveduto alla erogazione del contributo all'Italia, giusta comunicazione da parte del DPC con nota prot. DPC/PSN/26263 del 05 maggio 2020.

Al fine di permetterne la completa e corretta rendicontazione sono stabiliti i seguenti termini:

i lavori eseguiti e i beni e servizi acquisiti devono essere fatturati e quietanzati entro il termine perentorio del 17/05/2021, incluse le quietanze relative ai versamenti, effettuati mediante F24 o F24EP, a favore dell'Erario relativi all'Imposta sul valore aggiunto (IVA) o ad altre tipologie di ritenute erariali dovute per legge;

le fatture liquidate entro detto termine devono essere inserite dal Servizio 08 nel sistema di monitoraggio predisposto per la rendicontazione dell'FSUE 2018 all'uopo predisposto .

Come previsto all'art. 5, paragrafo 1 e 2, della Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final:

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del contributo l'Italia presenta alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. Un modello per tale dichiarazione figura nell'allegato III della presente decisione.

2. La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente che attesta che la relazione fornisce un quadro fedele del contributo, che le spese sostenute sono legittime e regolari (e che il sistema di gestione e di controllo istituito ha funzionato correttamente) conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002. L'organismo di revisione contabile di cui all'allegato II, punto 3, della presente decisione è responsabile dell'elaborazione del parere. Un modello di parere dell'organismo di revisione contabile figura nell'allegato IV della presente decisione.

10. PROCEDURE PER UN SISTEMA DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9 del n. 2012/2002 del Consiglio, come modificato dal Regolamento n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, l'attuatore provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano accessibili alla Commissione e alla Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dalla chiusura dell'assistenza concessa dal Fondo.

Inoltre, garantisce che i dati inseriti e memorizzati nel sistema di monitoraggio, adottato per il FSUE 2018, siano conservati al fine di consentire uno scambio elettronico di documenti e dati, gli stessi verranno scannerizzati in files elettronici, al fine di ridurre al massimo la produzione di documenti cartacei e semplificare le procedure di acquisizione che rende possibile la riduzione degli oneri amministrativi. La documentazione cartacea verrà richiesta solo in casi eccezionali e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti scannerizzati caricati nel sistema di scambio elettronico.

11. ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

È onere del Soggetto attuatore trasmettere la documentazione corredata anche, dalla dichiarazione sull'assenza del doppio finanziamento e dei rimborsi assicurativi.

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia

pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento. Nel caso di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche o comunque di beni immobili danneggiati è consentito, l'impiego dell'indennizzo assicurativo per gli interventi sui beni danneggiati ma non oggetto di finanziamento.

12. COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURATE

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del soggetto attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

Le eventuali economie maturate sulla contabilità speciale tornano nella disponibilità del Commissario delegato.

13. METODOLOGIA DI STIMA DEI COSTI ELEGGIBILI

SINTESI

I costi eleggibili sono quelli sostenuti dalle varie amministrazioni nell'immediatezza dell'evento al fine di eliminare danni ed assicurare la sicurezza della popolazione.

Nell'immediato sono state utilizzate tutte le forze dell'Amministrazione Regionale e Comunali, per danni dovuti all'alluvione, dei Consorzi di Bonifica, della Forestale e dell'Ente di Sviluppo Agricolo per numerosi interventi di sfangatura nelle strade comunali e interpoderali, ripulitura degli alvei dei torrenti, rimozione della fanghiglia e dei detriti, ripristino dei canali di scolo nelle strade e del manto stradale, pulitura e decespugliatura dei residui vegetali ed eliminazione delle piante, rifornimenti con autobotti nelle zone agricole marginali a seguito della rottura della rete idrica.

Oltre a questi sono stati effettuati interventi per il ripristino della rete viaria e delle reti di distribuzione dell'acqua e delle reti fognarie.

Nei Comuni in cui si è reso necessario anche evacuare alcune abitazioni, in emergenza o per prevenzione, sono state anche affrontate spese per l'accoglienza della popolazione e per i servizi di soccorso di prima emergenza.

A seguito delle richieste pervenute sono stati predisposti i Piani degli interventi e delle forniture di beni e servizi necessari al superamento dell'emergenza, che sono stati trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile per i relativi finanziamenti nell'ambito dell'OCDPC n. 558/2018.

L'ingente richiesta finanziaria ha determinato una suddivisione di fonti di finanziamento in particolare:

- 1) Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'08/11/2018:
 - Piano degli Interventi è approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. POST/0011182 del 28/02/2019;
 - rimodulazione del Piano Interventi dall'Ufficio del Commissario Delegato dell'OCDPC 558/2018, approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. POST/0033935 del 01/07/2019, a valere sulle risorse economiche concesse con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri dell'08/11/2018 e del 17/01/2019;
 - rimodulato e approvato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. POST/0053755 del 18/10/2019;
 - rimodulato e approvato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. POST/0035875 del 20/06/2020;
- 2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 1028, risorse assegnate con DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020, nell'ambito dell'OCDPC 558/2019:
 - Piano degli Investimenti approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. POST/0017143 del 28/03/2019;
 - rimodulato e approvato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. POST/0033924 del 01/07/2019;
 - rimodulato e approvato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. POST/0055499 del 29/10/2019;

- rimodulato e approvato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. POST/008464 del 16/02/2021.
 - Ulteriore stralcio di piano degli investimenti – Annualità 2020, approvato dal Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/13284 del 17/03/2021.
- 3) Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 art. 24/quarter convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 risorse assegnate con DPCM 4 aprile 2019:
- Piano degli Investimenti approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. POST/0035543 del 08/07/2019;
 - rimodulato e approvato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. POST/0055476 del 29/10/2019;
 - rimodulato e approvato con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. POST/008060 del 15/02/2021.
 - Piano degli investimenti - Annualità 2020, approvato con nota del Dipartimento della protezione Civile prot. n, POST 7646 del 12/02/2020.
- 4) Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final che concede all'Italia un contributo finanziario del Fondo Sociale dell'Unione Europea di € 277.204.595,00 per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe naturale causata dagli eventi meteorologici estremi dell'ottobre – novembre 2018:
- Piano degli Interventi trasmesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota prot. 33078/DG/DRPC Sicilia del 12/06/2020.

14. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, l'Ufficio Responsabile delle Operazioni e/o i soggetti attuatori devono provvedere all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio predisposto per il FSUE 2018.

I dati di monitoraggio devono essere inseriti fino al completamento dell'intervento e su richiesta del Commissario, ogni qualvolta a seguito di specifica richiesta da parte del Dipartimento nazionale di protezione civile o dell'Audit o di altro soggetto competente si ritenesse necessario.

15. COMUNICAZIONE ON LINE DATI NECESSARI ALLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL FSUE

I dati da inserire nel sistema di monitoraggio sono i seguenti:

ID	Regione	Codice	Comune	Soggetto Attuatore	Categoria Intervento	Titolo	Cat. Risorse Finanz.	CUP	Importi Rimodulati e Approvati da DPC	Liquidato

Tale tabella dovrà contenere un collegamento ipertestuale con i seguenti allegati:

Documentazione tecnica - amministrativa e finanziaria correlata a ciascun intervento:
(Disposizioni, Ordinativi, fatture/ricevute fiscali, etc.)

16. PROCEDURE DI CONTROLLO DI 1° LIVELLO

I controlli di 1° Livello sono effettuati dal Servizio S. 09 – UMC – Unità Monitoraggio e Controllo, individuato con D.D.G. n. 59/DRPC Sicilia del 25 febbraio 2021 - “*Organigramma e Funzionigramma*”, con l'adozione delle Checklist, Verbali e Piste di Controllo, contenenti le procedure da attuare nell'ambito delle verifiche delle operazioni da rendicontare sull' FSUE 2018.

17. ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DI 2° LIVELLO

L'Ufficio speciale - Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea accerti, individuato con Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 353 del 18 agosto 2020, dovrà

attuare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

18. RELAZIONE DI ATTUAZIONE

L'art.8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 prevede che lo Stato beneficiario, entro 24 mesi dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza, *“presenta una relazione sull'attuazione del contributo finanziario del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese”*.

Al fine di assicurare tali adempimenti, il Servizio 08 di questa AdG, in conformità a quanto esplicitato ai paragrafi 3.2 e 9 del presente documento, assicura la predisposizione della relazione di attuazione del FSUE erogato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18.10.2019, relativamente alla quota di contributo assegnata a questa Regione siciliana.

19. Allegati:

All. 1 – Modello per la struttura della relazione di attuazione

All. 2 – Modello per la tabella finanziaria (Tabella finanziaria – Dettagli Finanziari)

All. 3 - Piano interventi